

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 94 del 9 gennaio 2019

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MASELLI

***“NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PER ATTIVITÀ ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI E DI
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX, IV e I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Consiliare
NOI CON L'ITALIA
Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

**“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività
espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione
fiscale”**

Ad iniziativa del Consigliere Massimiliano Maselli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge è volta a tutelare le prestazioni professionali rese ai fini della presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, contestualmente contribuendo al contrasto dell'evasione fiscale.

Nel nostro ordinamento già sono presenti diverse previsioni normative che si prefiggono l'obiettivo di superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molti professionisti ricevere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici.

Le predette norme non trovano tuttavia applicazione nell'ipotesi in cui l'affidamento dell'incarico professionale sia conferito dai privati, sì che appare necessario anche in tale ambito riconoscere il valore sociale ed economico delle prestazioni rese dai professionisti. Contestualmente la proposta si prefigge l'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale, imponendo la presentazione della fattura agli uffici della P.a. Analogo intervento normativo è già stato di recente approvato nella Regione Calabria con L. R. n. 25/2018.


La proposta di legge è articolata nel modo che segue.

L'**articolo 1** definisce gli obiettivi e la finalità della presente proposta per come innanzi descritti.

L'**articolo 2** prevede che la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali debba essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente.

L'**articolo 3** prevede invece che l'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

L'**articolo 4** contiene la norma finanziaria, che non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale, imponendo la norma adempimenti a carico dei privati e non della P.A.



Art.1

Obiettivi e finalità

1. La presente legge ha come obiettivo la tutela ed il riconoscimento del valore sociale ed economico delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione, su incarico dei cittadini privati o delle imprese, nell'ambito dei procedimenti volti all'ottenimento di titoli abilitativi e l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale.



Art.2

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza per la realizzazione di interventi edilizi ed urbanistici presentate dai privati o dalle imprese che siano accompagnate da elaborati progettuali e relazioni tecniche redatte da professionisti come previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, dovranno essere corredate dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, altresì dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità come previsto dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.455 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).



Art.3

Attestazione degli avvenuti pagamenti per la prestazione effettuata

1. All'avvenuto rilascio dell'atto autorizzativo o ricezione di istanze ad intervento diretto, l'amministrazione acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti che abbiano sottoscritto gli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d. p. r. 445/2000 e comprovante il pagamento da parte del committente dei relativi compensi calcolati conformemente ai parametri ministeriali vigenti.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, rappresenta motivo di impedimento per la conclusione del procedimento amministrativo fino a quando non venga integrato.
La richiesta di integrazione viene effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza.



Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

